

N. 300 / 2022 di prot Int.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

Ai Colleghi

Alla Dirigente amministrativa

Al funzionario responsabile della segreteria civile

e p.c.

al Sig. Procuratore della Repubblica

OGGETTO: negoziazione assistita, modifiche al D.L. 12 settembre 2014 n. 132.

Quale coordinatore dell'ufficio segreteria civile, ritengo utile segnalare alcune importanti modifiche al testo normativo che disciplina l'istituto della negoziazione assistita.

Dallo scorso 22 giugno, all'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in L. 162 del 10 novembre 2014) è stato infatti inserito il comma 1 bis che testualmente recita :

“ la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non

economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e per la modifica di tali determinazioni"

In buona sostanza e salvo ulteriori necessari approfondimenti, viene esteso l'ambito applicativo dell'istituto della convenzione assistita, che adesso potrà avere ad oggetto anche accordi per l'affidamento e il mantenimento di figli minori o non autosufficienti economicamente nati da una relazione di fatto, mentre in passato potevano essere disciplinati solo obblighi genitoriali sorti da un matrimonio civile.

Nessuna modifica è invece intervenuta per quanto riguarda : la procedura di trasmissione al Procuratore della Repubblica dell'accordo; i poteri attribuiti al P.M. in caso di valutazione negativa sulla rispondenza del contenuto dell'accordo all'interesse di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

La segreteria civile è pertanto richiesta di procedere secondo le già disciplinate procedure nelle ipotesi di accordo relativo a figli nati fuori dal matrimonio.

I colleghi che, secondo il turno TRE, verranno chiamati da occuparsi di tale innovativa tipologia, sono pregati di sottopormi eventuali dubbi interpretativi.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

D. C. 18/7/2014

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

(Dott. Francesco Caleca)

V, li'

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Giuseppe Amato.

G. Amato
20.7.22